

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Vice Presidente vicario, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, dal prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 6 dicembre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO MALLAMACI (all'epoca dei fatti Presidente AS Reggio Calcio a Cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 8 COMMA 4 CGS) E DELLA SOCIETA' AS REGGIO CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 362/792pf06-07/SP/en del 31.8.2007).

Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate oralmente dai soggetti deferiti;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, nonché i deferiti, assistiti dall'Avv. Antonino Mallamaci;

OSSERVA

Con atto del 31.08.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Antonino Mallamaci, Presidente della A.S. Reggio Calcio a 5 all'epoca degli addebiti, e l'A.S. Reggio Calcio a 5 per le violazioni di cui in epigrafe.

Alla riunione del 6.12.2007, la Procura Federale, nell'occasione rappresentata dall'Avv. Lorenzo Giua, ed i deferiti, difesi dall'Avv. Mallamaci, hanno proposto istanza ex art. 23 C.G.S. chiedendo l'applicazione delle sanzioni di punti 1 (uno) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Questa Commissione, ritenendo incongrua la quantificazione, ha rigettato la richiesta disponendo la prosecuzione del procedimento. Pertanto, esaurita la discussione, la Procura ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica e l'ammenda di € 3.000,00 e per il Sig. Antonino Mallamaci l'inibizione per anni 1 (uno), ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Dall'esame degli atti risulta, in maniera incontrovertibile, che la Società ha trasmesso, anticipandola via fax in data 30.06.2006, la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato nella quale la copia della fideiussione che, apparentemente, era stata rilasciata dalla Banca di Crotone, risultava sottoscritta.

Pertanto, la formazione di un documento idoneo a raggiungere lo scopo al quale è preordinato, nella specie l'iscrizione al campionato ottenuta in data 11.08.2006, e la sua estrinsecazione nella realtà attraverso la trasmissione in Federazione hanno comportato la consumazione dell'illecito contestato.

L'art. 8, co. 4, C.G.S. punisce in via diretta la Società che, mediante falsificazione dei propri documenti ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti.

In virtù di tale disposizione, la responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi discende dal richiamato art. 8, co. 4 e 10, e dall'art. 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. - aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con gli artt. 1, co. 1, e 4, co. 1, C.G.S..

Sebbene nell'atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e le speciali, se da un lato comporta l'inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall'altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto nell'atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero l'art. 8, co. 4 e 10, C.G.S., anche dal punto di vista sanzionatorio stante la disciplina più favorevole applicabile rispetto alla normativa vigente all'epoca della commissione dei fatti.

Individuato il quadro normativo applicabile, è opportuno vagliare il contegno tenuto dal Mallamaci, anche in sede di indagini, al fine di quantificare esattamente la sanzione da infliggersi.

Il deferito, assunto a sommarie informazioni, ha prospettato che il documento inviato sarebbe stato una bozza in attesa di approvazione da parte della Federazione (in quanto difforme dal fac simile richiesto dalla stessa) tanto che sarebbe stato privo della firma e comunque accompagnato da una nota esplicativa (prodotta in fase di indagini) con la quale il Mallamaci, all'atto della trasmissione, ne avrebbe chiarito il contenuto, tanto è vero che nell'indice non era siglata la relativa casella. Tale documento, prosegue il deferito, sarebbe stato sottoscritto e poi spedito da ignoti.

Le giustificazioni addotte dal Mallamaci sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico.

Il deferito, in sede di interrogatorio, ha disconosciuto la firma presente sul documento ed ha dichiarato di non sapere chi l'avesse apposta, chiarendo, comunque, che lo stesso non potesse avere alcuna efficacia sia perché l'omesso riempimento della relativa casella dell'indice avrebbe comunque dimostrato la volontà di non attribuirgli alcuna efficacia sia perché era ancora attiva altra fideiussione avente scadenza 31.07.2006.

Dirimente è la circostanza che nella documentazione spedita in via anticipata a mezzo fax, in data 30.06.2006, la fideiussione fosse già sottoscritta e che non fosse presente alcuna accompagnatoria.

Pertanto, anche a voler ammettere la "credibilità" delle giustificazioni, questa Commissione ritiene estremamente peculiare che il Presidente della Società, tra l'altro direttore della stessa Banca che avrebbe emesso la garanzia, consapevole della sostanziale inefficacia della stessa e della importanza per determinare l'iscrizione non abbia mai contattato la Divisione per avere notizie.

Risulta, altresì, estremamente controverso che lo stesso, accortosi sin da subito della spedizione ad opera di terzi di un documento di rilevante importanza contenuto in una busta lasciata aperta sulla propria scrivania ed ignorando chi vi avesse provveduto, non abbia effettuato alcun accertamento e, soprattutto, in assenza di notizie dalla Federazione abbia appreso dell'iscrizione al Campionato e, profittando in maniera evidentemente consapevole dell'errore nel quale la stessa era incorsa, sia rimasto inerte sino al dicembre del 2006, quando, sollecitato con raccomandata del 29.11.2006, ha spedito un assegno di € 15.500,00 a garanzia.

Non risulta poi verosimile che terzi rimasti ignoti, profittando dell'assenza del Presidente, si siano recati indisturbati nella sua stanza nella quale era stata casualmente lasciato il plico

aperto proprio per spedire quella documentazione sulla quale si sono prima premurati di apporre la sottoscrizione.

Nessun altro, all'infuori dei deferiti, poteva avere interesse ad ottenere l'iscrizione che, in assenza della richiesta fideiussione, non sarebbe mai stata concessa.

È irrilevante, pertanto, quanto dedotto dai deferiti circa la non necessarietà di detto documento, anche alla luce della asserita capienza del conto spese intestato alla Società.

Difatti, a prescindere dalla circostanza che in esso, alla data dell'1.07.2006, non erano presenti somme pari alla richiesta fideiussione, si rileva che la normativa non prevedeva una facoltà o un'obbligazione alternativa ma un comportamento specifico: la consegna della fideiussione.

Non risponde infine al vero quanto asserito circa la presenza di una lettera accompagnatoria a chiarimento della natura della fideiussione, della quale il Mallamaci si è ricordato solo nel corso di un secondo interrogatorio, avvenuto in data 31.03.2007.

Tra i documenti trasmessi via fax non era presente alcunché che potesse impedire alla Federazione di ritenerli validi e completi, tanto è vero che ha provveduto all'iscrizione.

Pertanto, tutti i tentativi di dimostrare una realtà contraria a quella emersa sono resi vani dalla idoneità del documento falso a determinare l'iscrizione al campionato e dall'evidente approfittamento dei deferiti, con il loro comportamento omissivo, dell'errore ingenerato, al quale hanno posto rimedio solo a seguito del sollecito della Federazione.

I fatti commessi ed il contegno tenuto in sede di indagini determinano una sostanziale incongruità della sanzione richiesta dalla Procura per la Società, la quale non può rimanere al di sotto di 6 punti di penalizzazione, posta l'inapplicabilità dell'ammenda al caso di specie, non essendo specificamente prevista dalle norme violate.

La attuale estraneità del Sig. Mallamaci all'ordinamento federale non esclude la applicabilità della sanzione anche nei suoi confronti atteso il sostanziale interesse dell'ordinamento federale a perseguire i comportamenti illeciti attuati nel periodo di tesseramento, comminando una sanzione che verrà scontata nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge alla Società la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2007/2008), ed al Sig. Antonino Mallamaci l'inibizione per anni 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Vice Presidente vicario, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 6 dicembre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ROSA LIANORA BELLINZONA (Presidente ACF Alessandria) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 95 NOIF E DELLA SOCIETA' ACF ALESSANDRIA A TITOLO DI RESPONSABILITA' DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 366/755pf06-07/SP/ma del 31.8.2007).**

Il Procuratore Federale ha deferito Bellinzona Maria Rosa Lianora e la Società ACF Alessandria, la prima per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 35 NOIF e la seconda per la conseguente responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 CGS. Ai deferiti viene contestato di aver inserito nell'elenco dei tesserati dell'ACF Alessandria la calciatrice Viotto Cristina, tesserata anche per la CF Sport Valenza.

Ascoltata dall'Ufficio Indagini la deferita ha ammesso il fatto, addebitandolo a mero errore ed indicando altro caso per il quale era stato commesso analogo sbaglio.

Nel corso dell'udienza odierna, il rappresentante della Procura ha chiesto la inibizione per mesi due per la Bellinzona, e l'ammenda di € 200,00 per la ACF Alessandria. La Bellinzona, comparsa personalmente in udienza, ha chiesto il proscioglimento.

La sussistenza dei fatti contestati è pacifica essendo provata per tabulas ed essendo oggetto di piena confessione da parte della Bellinzona. Appare evidente che i deferiti non hanno tratto alcun vantaggio dalla negligenza della loro condotta. Si tratta in sostanza di fatti commessi per incuria e scarsa diligenza che certamente configurano gli illeciti disciplinari contestati, ma non rivestono caratteri di particolare gravità, anche perché il tesseramento della calciatrice Viotto per la CF Sport Valenza è risultato del tutto regolare. Sanzione congrua appare quindi quella dell'inibizione fino al 31.12.2007 per la Bellinzona e dell'ammenda di € 200,00 per la ACF Alessandria,

P.Q.M.

delibera di infliggere a Bellinzona Maria Rosa Lianora la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2007 ed alla Società ACF Alessandria quello dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

**RECLAMO DELLA SOCIETA' FCD MISTERBIANCO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MISTERBIANCO-MINEO DEL 13.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 24 del 2.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria).**

La società F.C.D. Misterbianco, partecipante al campionato prima categoria Comitato regionale Sicilia, aveva proposto reclamo alla Commissione disciplinare territoriale avverso la regolarità della gara di campionato Misterbianco – Mineo del 13 ottobre 2007, deducendo che ad essa aveva partecipato in corso di squalifica il calciatore Russo Salvatore, numero 5 della distinta Mineo, la cui sanzione gli era stata inflitta nella precedente stagione.

Precisava la reclamante che il Russo aveva maturato due giornate di squalifica, una per il campionato, l'altra per la Coppa Sicilia e che, scontata la prima in campionato, anche l'ultima doveva essere scontata in campionato perché la società Mineo non partecipava nella stagione in corso alla Coppa regionale.

La Commissione disciplinare adita, con decisione del 31 ottobre 2007 C.U. n. 24, rilevato che il calciatore Russo Salvatore aveva scontato la propria giornata di squalifica non partecipando alla gara di campionato precedente quella reclamata e che aveva pertanto titolo di partecipare a tale ultima gara, respingeva il reclamo.

Avverso questa decisione ricorre la società Misterbianco, denunciando violazione degli artt. 22 comma 6 e 19 comma 11 C.G.S. e riproponendo le istanze del primo grado.

Resiste la società Mineo, controdeducendo ed insistendo per la conferma della decisione della Commissione disciplinare territoriale.

Il ricorso è infondato.

E' incontestato che la squalifica del calciatore Russo Salvatore, sui cui verte la tesi della ricorrente, era stata comminata nella stagione 2006 – 2007 nel Torneo Coppa Sicilia e che al Torneo la società Mineo nella stagione in corso non ha partecipato.

Ai sensi dell'art. 19 comma 11.1 C.G.S. le sanzioni inflitte per le gare di Coppa Italia e di Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni.

L'assunto della ricorrente, che le squalifiche non scontate nelle Coppe andrebbero scontate in campionato, non trova alcun riscontro normativo, essendo di contro certo il principio della separazione delle competizioni e delle relative sanzioni.

(Cfr. Corte federale, Parere interpretativo degli artt. 14 e 17 Codice Giustizia Sportiva in relazione a quesiti diversi formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti, concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori. Comunicato Ufficiale n. 12 Cf 2003 / 2004)

La contestata partecipazione del calciatore Russo Salvatore alla gara di cui trattasi era pertanto del tutto regolare.

Egli aveva già scontato in campionato la squalifica ivi comminata; l'altra squalifica, maturata in gara di Coppa Sicilia, non potrà che essere scontata in questa manifestazione, considerato anche il tenore letterale dell'art. 22 comma 6 che, introducendo una deroga alla disciplina prevista dall'art. 19 comma 11.1, fa esclusivo riferimento alla Coppa Italia e non alle sanzioni da scontare inflitte nelle gare di Coppa Regioni,

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete